

**CONSIGLIO DI STATO**  
**ADUNANZA DELLA SEZIONE TERZA DEL 28 OTTOBRE 2003**

Nr. Sezione 2972/03

**OGGETTO**

Ministero della Giustizia. Quesiti in ordine ai mezzi di redazione degli atti pubblici ricevuti dai notai.

**LA SEZIONE**

Vista la relazione trasmessa con nota prot. N. 2128 in data 15 luglio 2003, con la quale il Ministero della Giustizia (Ufficio centrale degli archivi notarili) chiede il parere del Consiglio di Stato in ordine all'argomento indicato in oggetto;

Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore consigliere Pier Luigi Lodi;

**PREMESSO:**

Espone il Ministero della giustizia che la emanazione del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa") ha comportato qualche incertezza sulla eventuale abrogazione delle varie disposizioni che hanno disciplinato nel corso del tempo, l'uso di inchiostro indelebile per la redazione a stampa, a mano o a macchina degli atti notarili, atteso che la nuova normativa, all'articolo 7, comma 1, ammette la possibilità di utilizzare qualunque mezzo idoneo alla conservazione nel tempo degli atti medesimi.

Preliminarmente il Ministero richiama la normativa che disciplina la conservazione degli atti notarili e degli atti pubblici in generale caratterizzata dalla circostanza che tali documenti sono destinati ad una conservazione a tempo illimitato presso gli archivi di Stato, il che ha implicato, in particolare, la prescrizione dell'uso di inchiostri idonei a garantire la stabilità delle scritture, si per le scritture a mano che a stampa.

La generica previsione del succitato articolo 7 del d.P.R. n. 445 del 2000, che non fa cenno all'uso di "inchiostro indelebile", giustificherebbe, quindi, qualche dubbio sulla attuale applicabilità della preesistente disciplina in materia, anche se potrebbe, osservarsi, in senso contrario, che le norme relative all'anzidetta disciplina non risultano ricompresse tra quelle espressamente abrogate dal Testo Unico, il quale fa anche salve, fino alla loro sostituzione, le "regole tecniche" già emanate alla data della sua entrata in vigore.

In conclusione, il Ministero chiede al Consiglio di Stato di chiarire se, in attesa della emanazione di un nuovo regolamento che ridisciplina la materia in base al nuovo Testo Unico, siano rimasti o meno in vigore l'articolo 67 del R.D. 10 settembre 1914, n. 1326, l'articolo 6 del R.D.I. 19 dicembre 1936, n. 2380, il d.P.C.M. 3 agosto 1962.

Nel caso che le predette disposizioni debbano ritenersi abrogate, il Ministero pone il quesito in merito a quali regole tecniche possano costituire valido riferimento per esprimere un giudizio di idoneità dei mezzi di redazione degli atti notarili, su supporto cartaceo, ai sensi del citato articolo 7, comma 1, del Testo Unico in parola.

L'amministrazione riferente, infine, pone il quesito se il primo comma dell'articolo 7 del Testo Unico possa considerarsi norma di legge di principio che consente l'esercizio di potestà regolamentare, anche in assenza di una espressa, specifica autorizzazione del medesimo Testo Unico.

## **CONSIDERATO:**

Ritiene la Sezione che, per poter correttamente rispondere ai quesiti posti dal Ministero della Giustizia occorra preliminarmente, individuare le finalità perseguitate dalla disposizione dell'articolo 7, comma 1, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), in base alla quale si prevede che per la redazione e stesura di atti pubblici possa usarsi "qualunque mezzo idoneo, atto a garantirne la conservazione nel tempo".

Il Collegio è dell'avviso che, invero, la genericità delle espressioni contenute nella norma surriportata costituisca, in effetti, un riconoscimento ed una presa d'atto del progresso tecnologico che comporta, attualmente, un incessante ampliamento dei tipi di strumenti utilizzabili per le finalità di cui si tratta.

Deve sottolinearsi, peraltro, che la prescrizione relativa alla idoneità dello strumento utilizzato a garantire la "conservazione nel tempo" degli scritti, non può intendersi in altro modo che nel senso di richiedere la qualità di "indelebile" agli scritti medesimi.

In tal modo, dunque, la norma in questione riprende, nella sostanza, i principi posti a base della normativa preesistente, riguardante in particolare la forma degli atti notarili e degli atti normativi che, originariamente, potevano essere soltanto redatti a mano con "inchiostro indelebile" in modo che fosse assicurata la "stabilità" delle scritture (articolo 67 R.D. 10 settembre 1914, n. 1926, e articolo 6 del R.D.I. 19 dicembre 1936, 2380) e che successivamente, si è stabilito che potessero essere redatti "a macchina" con modalità tecniche predeterminate e finalizzate a rendere "incancellabile" la scrittura (cfr. da ultimo: d.P.C.M. 3 agosto 1962).

Le anzidette disposizioni, del resto, non sono ricompresse tra quelle espressamente abrogate dall'articolo 77 del d.P.R. n. 445 del 2000, il quale, anzi, al successivo articolo 78, comma 1, lettera f) include, fra le norme che rimangono in vigore fino alla loro sostituzione, i regolamenti ministeriali, le direttive e i decreti ministeriali a contenuto generale, nonché le regole tecniche già emanate alla data di entrata in vigore del presente testo unico.

Con riferimento al primo quesito posto dal Ministero della giustizia, pertanto, può concludersi che possano essere senz'altro superati i dubbi sorti in ordine alla attuale applicabilità delle norme surrichiamate riguardanti le prescrizioni sul carattere indelebile delle scritture (a mano o a macchina) relative ad atti pubblici.

Il problema da porsi in concreto è, piuttosto, quello della inadeguatezza della disciplina tecnica preesistente, che con riguardo alle scritturazioni ed alle duplicazione faceva espressa menzione soltanto delle apparecchiature meccaniche allora esistente e che, quindi, risulta carente per quanto concerne alcuni dei mezzi ora disponibili, quali le stampanti laser le quali, a quanto viene rappresentato dal Ministero, si sono dimostrate in alcuni casi inidonee a fornire scritture effettivamente indelebili.

In proposito non può che ribadirsi il principio posto inderogabilmente dall'articolo 7, comma 1, del citato Testo Unico circa l'esigenza che la redazione e stesura degli atti pubblici garantisca, comunque, la conservazione nel tempo degli atti stessi ossia, in altri termini, il carattere stabile delle relative scritturazioni.

Mancando, allo stato, un aggiornato disciplinare tecnico in materia, il rispetto di tale principio non può che essere rimesso al prudente apprezzamento del singolo pubblico ufficiale il quale, in questo modo, si assume, necessariamente, anche la responsabilità della eventuale scelta di uno strumento inadeguato, con tutte le conseguenze del caso: tanto va riconosciuto come soluzione necessitata del tutto transitoria.

Sotto tale profilo, e con riferimento anche all'ulteriore quesito posto dal Ministero, deve ritenersi che le lacune esistenti in proposito possano (e debbano) essere colmate mediante la predisposizione di apposito regolamento recante le regole tecniche di carattere generale attualmente necessarie, il quale dovrebbe essere opportunamente predisposto con la dovuta sollecitudine.

Il preceitto posto dal ripetuto articolo 7, comma 1, del Testo Unico appare, in fatti, costituire una norma di principio idonea a consentire l'esercizio della potestà regolamentare, ai fini dell'attuazione e della integrazione della norma primaria, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

**P.Q.M.**

Esprime il parere nei sensi di cui in motivazione.

Il Presidente  
(Roberto Cortese)

Il Segretario  
(Roberto Mustafa)

L'Estensore  
(Pier Luigi Lodi)

**COMUNICAZIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE  
STAMPANTI LASER E PRODUZIONE ATTI GIURIDICI**

Per iniziativa del Consiglio Notarile del Distretto di Latina il Capo dell'Ufficio Legislativo del Ministro per l'innovazione e le tecnologie ha emesso la comunicazione che si riproduce qui di seguito.

**NOTA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO DEL MINISTRO  
PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE  
5 maggio 2003, prot UL/307/03/28**

**MODALITÀ DI SCRITTURAZIONE DEGLI ATTI PUBBLICI ED IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA.**

In riferimento alla nota inviata dal Consiglio notarile del distretto di Latina, in data 1° aprile 2003, circa le modalità di scritturazione degli atti pubblici ed in forma pubblica amministrativa, per quanto di competenza si comunica quanto segue.

Va premesso che appare corretta la ricostruzione della normativa vigente, in base alla quale devono ritenersi ormai espressamente abrogate o caducate le norme attuative tecniche concernenti i mezzi per la redazione o stampa, a mano o a macchina degli atti scritti; pertanto il sistema è ormai retto dal principio di cui all'art. 7, comma 1, DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

Circa lo specifico problema dell'idoneità delle stampanti laser a produrre atti la cui durata nel tempo sia garantita, si rappresenta per quanto possa risultare utile, che non risultano a questo Ufficio particolari problemi di deperibilità della scrittura dei documenti prodotti con stampanti laser. Anche l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e il Centro tecnico di cui all'articolo 24, comma 6, della legge 24 novembre 2000, n. 340, hanno comunicato per vie informali che ad essi non è mai risultata l'inaffidabilità delle stampanti laser e si conferma che presso le Pubbliche Amministrazioni statali l'utilizzo delle stampanti laser per produrre qualsiasi tipo di atti, anche di elevato valore giuridico, è prassi costante, ordinaria ed incontestata.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO  
*Avv. Enrico de Giovanni*